

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	» 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 3
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>In sede legislativa</i>	» 4
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
<i>In sede referente</i>	» 6
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
<i>In sede referente</i>	» 9
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 11
<i>In sede referente</i>	» 12
CONVOCAZIONI	» 13
RELAZIONI PRESENTATE	» 13

GIUNTA DELLE ELEZIONI

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.*

Il deputato Minio, a nome dell'apposito Comitato, riferisce in merito al controllo sulle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per l'attribuzione ai vari collegi ed

alle varie liste dei seggi assegnati mediante l'utilizzazione dei resti. Tale controllo ha accertato alcune lievi variazioni che non provocano alcuno spostamento determinante né in merito all'attribuzione dei seggi ai vari partiti, né in ordine alla formazione delle graduatorie e alla relativa assegnazione dei seggi stessi ai vari collegi.

In considerazione di tali accertamenti, la Giunta procede alla convalida di tutti gli eletti con i resti, tranne due deputati interessati da reclami in corso di esame.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Colombo Renato (*corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*) (Doc. II, n. 57).

Dopo un intervento del Presidente Amatucci e del deputato Berlinguer Mario, la Giunta delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della domanda;

contro il deputato Chiaromonte (*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*) (Doc. II, n. 63).

Il Relatore Greppi riferisce in merito alla domanda e, in base alla valutazione dei fatti ed alle perizie effettuate, ritiene che l'autorizzazione a procedere debba essere concessa.

La proposta del Relatore, posta in votazione dal Presidente Amatucci, è, quindi, approvata;

contro il deputato Picciotto (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 64).

Il Presidente Amatucci riferisce sulla domanda, in sostituzione del Relatore Reggiani, osservando come la fattispecie non appaia con carattere di dolo ma si presenti sotto forma di una polemica a sfondo politico.

Il deputato Sforza è contrario alla concessione dell'autorizzazione in considerazione del fatto che si è di fronte non ad una diffamazione ma ad un giudizio politico nei confronti dell'operato di un'amministrazione locale.

Il deputato Greppi osserva come sia carente il presupposto dell'intento diffamatorio e, pertanto, concorda con la tesi del deputato Sforza.

La Giunta delibera, quindi, di non concedere l'autorizzazione a procedere;

contro il deputato Rossi Paolo Mario (*Velocità superiore di oltre 5 chilometri ai limiti massimi*) (Doc. II, n. 65).

Il Presidente Amatucci, riferendo in luogo del deputato Baroni, osserva come l'infrazione, di cui alla domanda, non sia stata chiaramente accertata.

Il deputato Sforza fornisce delucidazioni in merito ai fatti che hanno determinato l'imputazione.

I deputati Cacciatore, Palazzolo e Berlinguer Mario, valutati gli elementi emersi nell'esame della fattispecie, ritengono che possa concedersi l'autorizzazione a procedere in giudizio.

La Giunta delibera, quindi, di concedere l'autorizzazione a procedere;

contro il deputato Veronesi (*peculato; peculato continuato; interesse privato in atti di ufficio; concorso in truffa aggravata*) (Doc. II, n. 79).

Il Relatore Gagliardi illustra ampiamente il merito della domanda e, considerato che è da escludersi che i fatti addebitati al deputato Veronesi abbiano arrecato a quest'ultimo un vantaggio personale, conclude proponendo che la Giunta neghi la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Dopo interventi dei deputati Berlinguer Mario, Palazzolo, Sforza, Cacciatore e del Relatore Gagliardi, la Giunta rinvia ad altra seduta l'esame della domanda, su proposta del deputato Cacciatore motivata dalla necessità di approfondire l'esame di alcuni atti del procedimento e sulla quale concordano il deputato Palazzolo e il Relatore Gagliardi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

VEDOVATO: « Personale dell'Africa ex italiana trasferito al Ministero dell'interno » (1488).

Su proposta del Relatore Bisantis, la Commissione delibera di rinviare l'esame del pro-

vedimento ad altra seduta, onde approfondire ulteriormente la materia.

PROPOSTA DI LEGGE:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1803, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1506).

Il Relatore Conci Elisabetta illustra ampiamente il provvedimento che si prefigge di ampliare la legge istitutiva del Corpo di polizia femminile. Dopo avere osservato che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario alle modifiche che l'articolo unico della proposta di legge dispone nei confronti degli articoli 1, 2, 8 e 10 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, poiché non risulta formulata una adeguata indicazione di copertura, propone di rinviare l'esame del provvedimento per approfondire ulteriormente la materia.

I deputati Pagliarani, Rampa, Dal Canton Maria Pia, Botta, Miotti Carli Amalia e il Sottosegretario Ceccherini aderiscono alla tesi del Relatore.

La Commissione quindi, dopo aver dato atto dell'opera svolta nel Paese dal Corpo della polizia femminile, delibera di rinviare l'esame della proposta di legge ad altra seduta onde riesaminare gli aspetti controversi del problema.

PROPOSTA DI LEGGE:

VILLA ed altri: « Modifica dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (1569).

Su proposta del Sottosegretario Ceccherini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il provvedimento, in attesa di esaminarlo congiuntamente ad un progetto di legge che il Governo presenterà tra breve alle Camere, sulla stessa materia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524);

FODERARO e CAIAZZA: « Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1543);

Il Presidente, dopo aver ricordato che nella precedente seduta la Commissione aveva esaurito l'esame degli articoli del disegno di legge, salva la approvazione dell'articolo 2bis per il quale si attendeva il parere della Commissione Bilancio, comunica che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

La Commissione, quindi, con interventi dei deputati Breganze, Guerrini Giorgio, Ruffini, Coccia, Pennacchini, Amatucci nonché del Relatore Valiante, del Presidente e del Sottosegretario di Stato Misasi elabora la formulazione definitiva dell'articolo, già precedentemente approvato nel suo concetto informatore, e lo approva nel seguente testo: « Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo B, in conseguenza di provvedimento disciplinare meno grave della sospensione, inflitto anteriormente ai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e che non abbiano successivamente riportata altra sanzione disciplinare. È consentito comunque, nello stesso termine, la rinnovazione dell'istanza ove sia intervenuta riabilitazione.

Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti ».

Il Presidente, dopo relazione del deputato Valiante sul coordinamento apportato al testo del disegno di legge, pone in votazione nel suo complesso il provvedimento che viene approvato.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato, per cui la proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza (1543) rimane assorbita e sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari » (*Urgenza*) (1858).

A seguito della favorevole relazione del deputato Valiante, dopo l'intervento del deputato Guerrini Giorgio e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Misasi, la Commissione approva senza modifiche il testo

del disegno di legge per cui resta stabilito che l'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici giudiziari, indetti con decreti del Ministro di grazia e giustizia del 18 maggio 1964.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-B).

La Commissione, dopo la relazione del deputato Amatucci, che si dichiara contrario alla modifica apportata dal Senato all'articolo 1 della proposta di legge, in quanto consentirebbe di chiedere il riscatto a 60 anni invece che a 65, ed a seguito degli interventi del deputato Guerrini Giorgio e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Misasi, non approva la modifica proposta dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore Amatucci dichiara che la questione contenuta nella modifica del Senato, sarà tenuta in considerazione dall'apposita Commissione ministeriale, da lui presieduta, per la revisione delle norme di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

In fine di seduta, quindi, la modifica proposta dal Senato all'articolo unico è votata a scrutinio segreto e non è approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 18. — *Presidenza del Presidente* LA MALFA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1965 » (1928).

Il Relatore Fabbri Francesco illustra i motivi che hanno indotto il Governo a chiedere l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio del bilancio, che egli augura possa essere negli anni successivi evitato secondo l'impegno e l'intento in tal senso assunto dal Governo e dai Parlamento con l'approvazione della recente riforma della legge sul bilancio dello Stato. Conviene che il più ristretto periodo che in questo primo anno di applicazione della legge di riforma del bilancio il Parlamento ha avuto a disposizione e il confluire sul calendario dei lavori parlamentari di eccezionali e improrogabili impegni non avrebbero consentito una soluzione diversa da quella proposta con l'esercizio provvisorio.

I deputati Raucci e Failla presentano e illustrano due emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge, rispettivamente intesi: 1) a riportare il termine di autorizzazione per lo esercizio provvisorio del bilancio al 31 gennaio 1965, come inizialmente proposto dal Governo, anziché al 28 febbraio come modificato dal Senato; 2) a riferire l'autorizzazione non già al testo del disegno di legge dal Governo presentato alle Assemblee legislative, ma al testo del disegno di legge quale è risultato dalle modifiche introdotte dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano i deputati De Pascalis, Curti Aurelio, Gioia, Delfino, il Presidente La Malfa ed il Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di respingere gli emendamenti presentati dai deputati Failla e Raucci ed approva il testo del disegno quale trasmesso dal Senato.

I deputati Curti Aurelio, Gioia, Anderlini e De Pascalis dichiarano di ritenere fondata in principio l'impostazione proposta con gli emendamenti (di riferire l'esercizio provvisorio al testo del disegno di legge e quindi del bilancio quale risulta dall'approvazione in uno dei due rami del Parlamento anziché al testo inizialmente presentato dal Governo), ma che le impellenti esigenze del calendario dei lavori parlamentari e l'imminente impegno che le due Camere dovranno affrontare per l'elezione del Presidente della Repubblica consigliano di procedere all'approvazione senza modifiche del testo del disegno di legge che autorizza l'esercizio provvisorio, così come già approvato dal Senato.

La Commissione accogliendo una richiesta del Relatore delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione alla relazione orale per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, per l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso » (1914).

Su proposta del Relatore Zugno, che vede nel provvedimento una applicazione del sistema previsto dal MEC di una organizzazione di un mercato agricolo comune, la Commissione delibera di approvare il disegno di legge di conversione ed autorizza il Relatore a svolgere oralmente la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva quindi di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogato con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 » (1891).

Alla discussione generale intervengono i deputati: Minio, che, premesse alcune riserve circa la competenza primaria della Commissione in materia, esclude che il sistema del blocco dei licenziamenti sia quello più idoneo a tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, chiede che venga rispettato anche l'impegno di compensare i comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino ed afferma che il provvedimento viola l'autonomia comunale in quanto in definitiva impedisce ai comuni la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte; Semeraro, il quale concordando con alcune delle preoccupazioni prospettate dal precedente oratore, propone un emenda-

mento tendente a facilitare l'assunzione della gestione diretta da parte dei comuni dei servizi di riscossione e prospetta altresì l'opportunità di ridurre ad un anno la proroga richiesta; Castellucci, che si dichiara convinto che questa è l'ultima proroga richiesta dal Governo e, concordando con le finalità del provvedimento, ne sottolinea il carattere di misura tendente a garantire gli interessi del personale e ad assicurare un ordinato trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento, che sarà oggetto del preannunciato disegno di legge organico; Matarrese, il quale, escludendo che il disegno di legge possa efficacemente tutelare il personale, chiede che venga a quest'ultimo assicurato il più volte richiesto, anche in sede parlamentare, stato giuridico; Scricciolo, che, mentre sollecita la presentazione del promesso disegno di legge, concorda sulla necessità di approvare il presente provvedimento, emendandolo peraltro nel senso di ridurre la proroga ad un anno e di tutelare la libertà di decisione delle Amministrazioni comunali in ordine alla loro facoltà di passare dalla gestione in appalto alla gestione in economia nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge; Trombetta, il quale concorda con le osservazioni del deputato Scricciolo e sottolinea in particolare che la riduzione della proroga ad un anno realizzerebbe il duplice scopo di risolvere la situazione di fatto esistente e nel contempo impegnare il Governo a presentare al Parlamento quanto prima il disegno di legge preannunciato; e Colasanto, che ribadisce queste ultime osservazioni.

Replica agli intervenuti il Sottosegretario Valsecchi che, mentre sollecita l'approvazione del presente disegno di legge, modificato eventualmente nel senso di ridurre la proroga ad un anno, informa circa il punto cui è giunta la predisposizione del disegno di legge organico, che sarà comunque presentato al Parlamento alla ripresa dopo le festività natalizie, e dà notizia dell'impostazione del disegno di legge stesso.

Si passa quindi agli articoli. L'articolo 1 risulta approvato con un emendamento presentato dal deputato Trombetta, che ne assorbe altri due analoghi presentati dai deputati Borsari ed altri e Usvardi ed altri, che riduce la proroga dal 1966 al 1965. Dopo interventi dei deputati Minio, Scricciolo, Azzaro, Soliano e Borsari non è invece approvato un articolo aggiuntivo 1-bis presentato dai deputati Scricciolo ed altri relativo alla gestione diretta dei comuni dei servizi di riscossione delle imposte.

Il deputato Borsari annuncia che il suo gruppo, a norma dell'articolo 40 del Regola-

mento, chiede la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

Il Presidente sospende pertanto la discussione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della banda della Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1721).

Su proposta del Relatore Bonaiti, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9. — *Presidenza del Presidente CAIATI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Reclutamento degli ufficiali dell'esercito » (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1275-D).

Il Relatore, Buffone, riferisce sulla modificazione apportata dalla IV Commissione permanente del Senato che ha approvato, all'articolo 37, un emendamento aggiuntivo, il quale stabilisce che i tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso biennale di specializzazione nucleare dopo la data del 1° gennaio 1962 possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico-chimico-fisico, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza. Il Relatore ritiene che questa nuova formulazione possa essere accolta ed auspica, pertanto, l'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, sottolinea l'utilità dell'emendamento introdotto dal Senato che, mentre acquisisce alcuni ufficiali di indiscussa preparazione tecnica ai quadri del servizio tecnico-chimico-fisico, non lede i diritti quesiti degli altri. Successivamente, la Commissione approva l'articolo 37 nel testo già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. Il disegno di legge n. 1275-D è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

JOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414) (*Parere della V Commissione*);

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288) (*Parere della V Commissione*).

Su proposta del Relatore, Sinesio, la Commissione delibera di rinviare la discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORNALE ed altri: « Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito ».

Su proposta del Relatore, Villa, la Commissione delibera di rinviare la discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'aeronautica militare » (1486) (*Parere della V Commissione*).

Il Relatore, Leone Raffaele, propone di deliberare un breve rinvio in attesa che il comitato ristretto completi i suoi lavori; la Commissione delibera in conseguenza.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CAIATI*. — Interviene il Sottosegretario per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1693).

Il Relatore, Leone Raffaele, illustra favorevolmente la proposta di legge e propone che venga richiesto il trasferimento di essa alla sede legislativa.

La Commissione delibera in tal senso alla unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (89) (*Parere della V Commissione*).

Il Relatore, Leone Raffaele, dà lettura del nuovo testo da lui predisposto in collaborazione col presentatore Durand de la Penne e

col deputato Villa, che riduce sensibilmente l'onere previsto.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, ricorda che il Governo espresse parere contrario sul testo originario che non si conciliava con l'avanzamento normalizzato e propone un breve rinvio onde procedere allo studio del nuovo testo presentato.

La Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA: « Istituzione del ruolo permanente della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi negli ospedali e stabilimenti termali militari » (185) (*Parere della V Commissione*).

Su proposta del Relatore Abate, la Commissione delibera di rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LENOCI ed altri: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di Amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (799) (*Parere della V Commissione*).

Il Relatore, Buffone, illustra la proposta di legge per la quale chiede il trasferimento alla sede legislativa e l'abbinamento con la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fornale e Jozzelli, n. 976.

La Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il trasferimento in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORNALE e JOZZELLI: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo amministrativo del Corpo di commissariato aeronautico » (976) (*Parere della V Commissione*).

Il Relatore, Leone Raffaele, illustra la proposta di legge per la quale chiede il trasferimento alla sede legislativa e l'abbinamento con la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lenoci ed altri n. 799.

La Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il trasferimento in sede legislativa e l'abbinamento della proposta stessa con la proposta di legge n. 799.

PROPOSTA DI LEGGE:

LIZZERO ed altri: « Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (*Urgenza*) (1263) (*Parere della I, della IV e della V Commissione*).

Il Relatore, Leone Raffaele, stante la complessità dei problemi sollevati dal provvedimento, chiede un breve rinvio della discussione per completare la sua documentazione.

Intervengono i deputati: De Meo, il quale ritiene opportuna la costituzione di un Comitato di studio, che fornito della necessaria consulenza tecnica, elabori il materiale occorrente ad una matura iniziativa legislativa; Lizzero, il quale, si dichiara d'accordo sia sulla proposta di un breve rinvio, sia su quella della costituzione di un Comitato di studio e Leone Raffaele, il quale si associa alla proposta del deputato De Meo.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, richiama l'attenzione sull'opera svolta dal Ministero della difesa, nel corso degli ultimi esercizi finanziari, per la riduzione delle aree di servitù militari, che ha attualmente raggiunto la percentuale del 25,27 per cento e dichiara che il Ministero della difesa rimane a disposizione della Commissione per quanto si riterrà opportuno elaborare.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOLOGNA ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili » (265) (*Parere della V Commissione*).

Il Relatore, Leone Raffaele, ricorda che la proposta di legge fu rimessa all'Assemblea in data 29 gennaio 1964 a seguito della richiesta, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, effettuata dal Governo. Ritiene, inoltre, che motivi di equità consiglino al Governo ed alla Commissione un attento riesame del provvedimento anche in considerazione che l'onere finanziario si è ulteriormente ridotto ed auspica, pertanto, che il Ministro della difesa si renda parte diligente per reperire i fondi necessari.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Ministero della difesa è favorevole alla proposta di legge e si riserva di dare una risposta per quanto concerne l'onere, per il quale sono in corso contatti con il Ministero del tesoro.

Il deputato Messe presenta alcuni emendamenti.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

URSO ed altri: « Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale » (1516).

Il Relatore, Buffone, chiede che la proposta di legge venga trasferita in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Governo non si oppone e si riserva di precisare il suo atteggiamento in quella sede.

Successivamente la Commissione delibera di chiedere all'unanimità l'assegnazione della proposta di legge stessa in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DARIDA: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate » (1419).

Il Relatore, Leone Raffaele, chiede che la proposta di legge venga trasferita alla sede legislativa. Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Governo non si oppone e si riserva di precisare il proprio atteggiamento in quella sede.

Successivamente la Commissione delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione della proposta di legge stessa in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Norme integrative della legge istitutiva del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica » (1623) (*Parere della V Commissione*).

Il Relatore, Leone Raffaele, chiede che la proposta di legge venga trasferita alla sede legislativa. Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Governo non si oppone e si riserva di precisare il proprio atteggiamento in quella sede.

Successivamente la Commissione delibera all'unanimità di chiedere l'assegnazione della proposta stessa in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE: « Estensione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, agli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione » e raggiunti, alla data del 1° gennaio 1962, dai limiti di età previsti dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 » (699).

Il Relatore, Buffone, chiede che la proposta di legge venga trasferita alla sede legislativa. Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Governo non si oppone e si riserva di precisare il proprio atteggiamento in quella sede.

Successivamente la Commissione delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione della proposta stessa in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 » (1679).

Dopo la relazione del Relatore Caiazza, che illustra le finalità del provvedimento e ne raccomanda la sollecita approvazione, accennando altresì alle celebrazioni già avvenute, intervengono nella discussione i deputati Finocchiaro e Seroni che esprimono delle riserve su alcune delle celebrazioni svolte e pongono dei quesiti sulla destinazione delle somme già impiegate.

La Commissione, successivamente, dopo aver ascoltato le repliche del Relatore Caiazza e del Sottosegretario Caleffi, approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge.

Un ordine del giorno Finocchiaro che invita il Governo a subordinare la concessione di nuovi stanziamenti all'esame dei rendiconti relativi agli stanziamenti già effettuati, è ritirato dal proponente dopo interventi dei deputati Rampa, Seroni, del Presidente Ermini e del Sottosegretario Caleffi, che fornisce assicurazioni al riguardo.

Il disegno di legge n. 1679 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (1782).

Il Relatore Berté illustra le finalità e l'urgenza del provvedimento che si propone innanzitutto di sopprimere le gestioni fuori bilancio resesi necessarie negli ultimi anni nell'assenza di un ordinamento idoneo, relativo al settore delle antichità e belle arti e nell'assoluta mancanza di adeguati mezzi finanziari.

Intervengono quindi nella discussione i deputati Romanato, Seroni, Finocchiaro e Levi Arian Giorgina, che criticano il carattere eccessivamente macchinoso delle nuove procedure previste dal provvedimento, particolarmente per la riproduzione fotografica o cinematografica delle opere d'arte. Il deputato

Caiazza, pur condividendo queste critiche, ritiene che il provvedimento possa essere approvato rapidamente con opportuni emendamenti.

Dopo un intervento del Sottosegretario Caleffi, che insiste sui caratteri di urgenza del disegno di legge, la Commissione approva la proposta del Presidente di affidarne l'elaborazione ad un Comitato ristretto del quale sono chiamati a far parte il Relatore Berté ed i deputati Romanato, Caiazza, Loperfido, Seroni, Finocchiaro e Giomo.

LA SEDUTA TERMINI ALLE 11.30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* ALESSANDRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (558-B).

Dopo la relazione favorevole del deputato Calvetti sulle modifiche introdotte dal Senato, la Commissione approva le modificazioni stesse.

Il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, modificato dalla IX Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (994-B).

In assenza del Relatore, il Presidente Alessandrini riferisce favorevolmente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già modificato dalla Commissione. La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GENCO ed altri: « Proroga della legge 16 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463,

concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1915).

Il Presidente Alessandrini riferisce favorevolmente sul provvedimento di cui sottolinea la necessità, e si dichiara contrario ad introdurre modificazioni sostanziali alla legge 21 giugno 1964, n. 463.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita, si dichiara favorevole al provvedimento, pur non condividendo quanto detto nella relazione che accompagna la proposta di legge in merito alla necessità di modificare la legge n. 463.

La Commissione approva, quindi, senza modificazioni gli articoli della proposta di legge.

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE.

« Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano di costruzioni autostradali da affidare in concessione » (1540).

In assenza del Relatore, riferisce favorevolmente sul provvedimento il Presidente Alessandrini.

Il deputato Angelini Giuseppe sottolinea la necessità che sia portata a conoscenza della Commissione l'esatta situazione esistente nel settore della viabilità e sollecita la realizzazione del tronco autostradale Rimini-Ancona, anche per ovviare alla disoccupazione nella zona.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita, raccomanda l'approvazione del provvedimento ed assicura che esplicherà il suo interessamento affinché la Commissione possa prendere conoscenza dei dati richiesti dal deputato Angelini Giuseppe. Accetta quindi come raccomandazione un ordine del giorno presentato dallo stesso deputato con il quale si impegna il Governo a disporre con urgenza in merito alla realizzazione del tronco autostradale Rimini-Ancona.

L'articolo unico del disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTE DI LEGGE:

NATOLI ed altri: « Disciplina dell'attività urbanistica » (296);

GUARRA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica » (1665).

Il Presidente fa rilevare che l'inizio dell'esame delle due proposte di legge vuol significare la volontà di rispettare i termini fissati per la presentazione della relazione alla Assemblea sulle proposte di legge stesse, pur ritenendo personalmente che il problema che ne forma oggetto dovrebbe essere ulteriormente approfondito, anche attraverso una sua piena presa di coscienza da parte della comunità nazionale.

Sulle dichiarazioni del Presidente intervengono i deputati: Todros, che contesta il mancato approfondimento della questione e rileva che essa forma oggetto da molti anni di viva attenzione sia da parte della cultura italiana che da parte dei partiti politici; Taverna, che si dichiara favorevole ad un rinvio dell'esame delle due proposte di legge; Greggi, che ritiene opportuno che siano preliminarmente chiarite le linee generali e gli obiettivi della programmazione economica, di cui la disciplina urbanistica costituisce uno strumento, e De Pasquale, che sottolinea la necessità di rispettare i termini fissati alla Commissione per la presentazione della relazione all'Assemblea.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita, afferma che certamente nel corso della discussione il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge in materia urbanistica, che avrà carattere di legge quadro e nel quale si terrà conto delle interrelazioni esistenti con la programmazione economica.

Il Relatore Degan, riferendo sulle due proposte di legge, pone anzitutto in evidenza la complessità del problema che ne forma oggetto e che è stato trattato in diversi congressi e convegni, affermando che il problema dell'urbanesimo è in stretta correlazione con la profonda trasformazione economica e sociale in atto nel paese, la quale rende necessario addivenire ad una programmazione che abbia una strutturazione veramente democratica. Passa quindi ad illustrare il significato di un tale tipo di programmazione, rilevando che in essa non possono non essere rispettati i valori fondamentali della persona, pur ponendosi la esigenza di una conciliazione, sul piano generale, delle istanze individuali con quelle della comunità: soprattutto deve essere assicurata la possibilità, ad ogni livello, di una continua partecipazione dell'individuo al processo di programmazione, che deve essere indirizzata al raggiungimento del bene comune, al di fuori di ogni rigido schematismo ed attraverso una continua rinnovazione delle scelte.

Afferma quindi che il momento urbanistico del processo di programmazione economica assume un diverso significato a seconda se sia posto l'accento sul problema generale degli insediamenti su territorio o su quello più specifico degli insediamenti urbani: in ogni caso, anche per quel che concerne la pianificazione urbanistica, si ripropongono le stesse esigenze già espresse in ordine alla democraticità della programmazione economica. Per quanto riguarda l'individuazione dei livelli decisionali ed il contenuto urbanistico dei piani, afferma che nel quadro della pianificazione territoriale, particolare attenzione deve essere posta nel garantire la democraticità degli organi di decisione, valorizzando la funzione delle autonomie locali anche quando debba addivenirsi alla individuazione di una zona intermedia di pianificazione, come il comprensorio, che non ha riscontro nella realtà amministrativa del paese.

Su proposta del deputato Ripamonti, che ritiene necessaria un'attenta valutazione dei temi proposti dal Relatore, il seguito dello svolgimento della relazione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sulla produzione avicola » (1485).

Il Presidente fa presente che, essendo stati presentati numerosissimi emendamenti, si rende necessaria la nomina di un comitato ristretto per la predisposizione di un testo coordinato.

La Commissione approva la proposta del Presidente per la nomina di un comitato ristretto, che risulta composto dei deputati Lusoli, Servello, Zucalli, Ferrari Riccardo, del Relatore Armani e del Sottosegretario Antoniozzi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* GIOLITTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio, Oliva.

PROPOSTA DI LEGGE:

DOSI: « Modi di impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private » (1069).

Il deputato Helfer illustra gli scopi del provvedimento ed aderisce alle modifiche che il Governo e lo stesso proponente hanno preannunziato in una precedente seduta in sede referente.

Interloquiscono i deputati: Rossi Paolo Mario, che manifesta notevoli perplessità e preoccupazioni; Biaggi Nullo, che sottolinea le esigenze cui la proposta di legge va incontro; Dosi, che, rispondendo alle osservazioni degli intervenuti, chiarisce ulteriormente la portata della sua proposta; Alesi, che si dichiara favorevole alle modifiche preannunziate; Mussa Ivaldi, che propone di includere tra i ministeri interessati anche quello del Bilancio; Amasio, che sottolinea alcune incongruenze e chiede chiarimenti.

Dopo la replica del Relatore Helfer e l'intervento del Sottosegretario Oliva a sostegno della proposta di legge ed illustrazione di una serie di emendamenti, di forma e di sostanza, idonei a rendere inequivoche le disposizioni del testo, la Commissione approva il seguente articolo unico, integralmente sostitutivo degli articoli della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11.

L'investimento in titoli emessi da una stessa società, non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratta di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per cento del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

posta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Il n. 8, dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa dal almeno un quinquennio.

L'investimento, in titoli emessi da una stessa società, non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per cento del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Al termine della seduta la proposta di legge n. 1069, sulla quale i deputati del gruppo comunista dichiarano di astenersi dal voto, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Norme integrative sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (1710).

Il deputato Cocco Maria illustra la proposta di legge che rende più agevole e completa l'applicazione delle norme previste per il collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

Intervengono nella discussione, condividendo il provvedimento, i deputati Armaroli, De Marzi Fernando, Bianchi Fortunato. Il deputato Mazzoni inoltre fa presente l'opportunità di assicurare l'integrale pagamento del-

l'assegno spettante ai ciechi, anche se occupati.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea dichiara di condividere la proposta di legge, facendo presente che la questione sollevata dal deputato Mazzoni è estranea all'oggetto del provvedimento. In tal senso replica anche il Relatore Cocco Maria.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta di legge, tranne il secondo comma dell'articolo 3 ed il secondo comma dell'articolo 4, in quanto conformi a disposizioni vigenti. E' respinto un emendamento aggiuntivo dei deputati Mazzoni ed altri per il mantenimento della indennità spettante ai ciechi civili, anche ai ciechi occupati come centralinisti. Poiché inoltre parte delle norme della proposta di legge sono sostitutive dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, il testo del provvedimento rimane così coordinato:

ART. 1.

I commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1960, n. 778, che ha sostituito l'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo di vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini dell'azienda telefonica di Stato e delle società concessionarie destinate alla esclusiva e indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato ».

ART. 2.

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Tale grado di cecità deve essere documentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

E' accolto come raccomandazione del Governo un ordine del giorno dei deputati Mazzoni ed altri, perché si provveda ad evitare che l'assunzione al lavoro dei ciechi comporti la perdita dell'indennità loro spettante.

Il titolo del provvedimento è modificato in:

« Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi ».

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 1710.

PROPOSTA DI LEGGE:

NAPOLI: « Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 21 luglio 1960, n. 1169, in materia di assistenza ai lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi » (468).

Il deputato De Marzi Fernando, in sostituzione del Relatore Colombo Vittorino, riferisce sulla proposta di legge, facendo presente che il Comitato ristretto a suo tempo nominato per l'esame delle proposte di legge riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era stato unanime nel ritenere meritevoli di immediata discussione e approvazione la proposta di legge n. 468, limitatamente all'articolo 4, e la proposta di legge n. 1509, seguente nell'ordine del giorno. Sul merito dell'articolo 4 fa presente l'opportunità e l'urgenza di riaprire i termini stabiliti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande dei lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio.

Il deputato Tognoni, riferendosi anche ad una sua proposta di legge, richiama l'attenzione sulla necessità che la norma in questione si riferisca a tutte le domande presentate fuori termine fino all'entrata in vigore della presente legge. Intervengono favorevolmente anche i deputati De Marzi Fernando, Borra ed il Sottosegretario di Stato Fenoaltea, che, pur esprimendo riserve sul piano di stretto diritto; concorda sullo spirito equitativo e sociale del provvedimento.

La Commissione delibera quindi di stralciare gli articoli 1, 2 e 3, che divengono contenuto di una proposta di legge n. 468-bis, ed

approva senza modifiche l'articolo 4, come articolo unico della proposta di legge n. 468, con il seguente titolo:

« Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio ».

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli artigiani datori di lavoro » (1509).

Il Relatore De Marzi Fernando illustra la proposta di legge, intesa ad evitare che l'obbligo assicurativo per infortuni sul lavoro, stabilito dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, nei confronti degli artigiani, comporti un duplice onere per coloro, che avevano provveduto ad assicurarsi privatamente, e a stabilire una riduzione del contributo obbligatorio.

Il deputato Laforgia concorda con il Relatore, esprimendo l'avviso che la disdetta *ope legis* dei contratti di assicurazione privata potrebbe essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale. Il deputato Di Mauro Luigi non condivide tale preoccupazione e si richiama a precedenti legislativi.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea esprime le riserve del Governo sulla proposta di legge.

Il Relatore De Marzi Fernando propone un nuovo testo dell'articolo 1 della proposta di legge. Dopo ulteriore discussione il Presidente Zanibelli ne rinvia il seguito, al fine di consentire un migliore approfondimento della materia e degli emendamenti presentati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964, ORE 12,05. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga dell'applicazione delle norme del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie » (*Approvato dal Senato*) (1925).

Il Presidente Zanibelli illustra il disegno di legge, che proroga al 31 dicembre 1965 la efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie, ritenendo che permangano i motivi congiunturali che hanno dato luogo al provvedimento originario e che il termine stesso sia necessario per studiare la migliore disciplina del finanziamento della previdenza sociale. Data l'urgenza della materia, propone di richiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede legislativa.

Il deputato Mazzoni esprime le riserve del suo gruppo, che ritiene opportuno discutere l'argomento in Assemblea, e fa presente che la sua parte, pur non opponendosi al passaggio in sede legislativa, si riserva di ricorrere agli strumenti che il Regolamento della Camera consente.

Il Presidente Zanibelli, in relazione a tali riserve non insiste nella sua richiesta e la Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge, dando mandato al Presidente di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Lunedì 14 dicembre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 (1891) — Relatore: Bima.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Ordinamento della banda della Guardia di finanza (*Approvato dalla V Commissione per-*

manente del Senato) (1721) — Relatore: Bonaiti — (*Parere della V e della VII Commissione*).

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Martedì 15 dicembre, ore 18.

All'inizio della seduta si procederà alla votazione per l'elezione di un Vicepresidente.

COMMISSIONI RIUNITE

(IX Lavori pubblici e X Trasporti)

Martedì 15 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

FODERARO e CAIAZZA: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

— Relatori: Cavallaro Francesco, per la IX Commissione; Sammartino, per la X Commissione.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:

Sulla domanda:

contro il deputato Dietl per i reati di cui agli articoli 110, 305 prima parte - 110, 241 e 110, 435 del Codice penale (cospirazione politica mediante associazione, attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (Doc. II, n. 78) — Relatore: Amatucci.

XIII Commissione (Lavoro):

Proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (*Approvato dal Senato*) (1925) — Relatore: Zanibelli.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,15.